

Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2020, n. 1-2348

Adempimenti regionali per la fruizione dei regimi di aiuto in scadenza erogati in base al Regolamento generale di esenzione (Reg. UE 651/2014). Proroga regimi e loro basi giuridiche, ai sensi Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

il Regolamento generale di esenzione per categoria, approvato con Reg. (UE) 651/2014, costituisce un elemento fondamentale della modernizzazione degli aiuti di Stato e con la sua adozione, la Commissione europea ha ampliato il campo di applicazione delle esenzioni dall'obbligo di notifica preventiva degli aiuti di Stato concessi alle imprese. Dal momento della sua entrata in vigore (1° luglio 2014), gli Stati membri hanno potuto concedere aiuti di importi più elevati ad una categoria più ampia di imprese rispetto al precedente regolamento senza doverli notificare alla Commissione per l'autorizzazione preventiva, purché fossero rispettate talune condizioni;

in vista del sua scadenza fissata al 31.12.2020 la Commissione è intervenuta con il Regolamento (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020, modificando i regolamenti (UE) n. 1407/2013 (de minimis) e n. 651/2014 (GBER) per quanto riguarda le rispettive proroghe e gli adeguamenti pertinenti quest'ultimo;

in via prioritaria la Commissione ha ritenuto opportuno prorogare il periodo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato che, altrimenti, giungerebbero a scadenza alla fine del 2020;

secondariamente, in linea con i propri orientamenti per "legiferare meglio", la Commissione ha ritenuto opportuno valutare le norme in questione contestualmente con le altre norme in materia di aiuti di Stato adottate nel quadro dell'iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato. In coerenza con quanto sopra espresso, il 7 gennaio 2019 la Commissione ha avviato la valutazione di dette norme sotto forma di un «controllo dell'adeguatezza» e nell'ambito del Green Deal europeo e dell'Agenda digitale europea, ha annunciato l'intenzione di rivedere una serie di orientamenti entro la fine del 2021. Su tale base, la Commissione deciderà se prorogare ulteriormente o aggiornare tali norme. Considerando l'ampia portata del "controllo dell'adeguatezza" e il fatto che i risultati delle valutazioni non saranno disponibili prima della scadenza dei regolamenti stessi, non sarà possibile adottare una decisione sulla definizione delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili dopo il 2020, in tempo per garantire alle parti interessate certezza e stabilità giuridica riguardo alle nuove disposizioni. La proroga è risultata, pertanto, necessaria per consentire di valutare le norme in materia di aiuti di Stato in modo corretto e garantire agli Stati membri la prevedibilità e la stabilità di tali norme, proroga che è stata definita in tre anni, fino al 31 dicembre 2023 per il periodo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 651/2014.

Dato atto che, quali risultanze istruttorie effettuate dal Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica:

in relazione al regolamento "de minimis" (Reg. 1407/2014) non vi sono particolari implicazioni a seguito della citata proroga e, quindi, le regole attuali, salva un'eventuale verifica circa i finanziamenti di piccolo importo, continueranno ad applicarsi senza modifiche di sorta;

al contrario, con specifico riferimento alla proroga del regolamento generale di esenzione (Reg. 651/2014) le seguenti indicazioni sono state condivise nel Coordinamento nazionale Aiuti di Stato:

1) diretta applicabilità delle disposizioni o applicabilità dopo la prima scadenza delle disposizioni più favorevoli relative alle imprese in difficoltà (tra la fine del 2020 – giugno 2021 ammesse a finanziamento del GBER prorogato) ed alla delocalizzazione (per il medesimo periodo), fatta salva la necessità per trasparenza/parità di trattamento di modificare la base giuridica di diritto interno ove era prevista come tassativa l'esclusione delle imprese in difficoltà;

2) non automatismo delle proroghe dei regimi regionali esistenti: per usufruire della proroga, come da regolamento, serve un atto amministrativo (cumulativo con unica base giuridica oppure caso per

caso con singolo atto) che incida sulla scadenza del regime regionale da prorogare, confermi le regole vigenti (inserendo eventualmente le nuove clausole favorevoli) e sia comunicato come regime prorogato in SANI. Ciò è confermato anche dalle premesse e dal nuovo art. 11 modificato del GBER;

un medesimo atto unico amministrativo potrebbe essere comunicato più volte in SANI come unica base giuridica a valere su più modifiche e proroghe di aiuti esistenti. Inoltre, in caso di comunicazione in SANI, con il nuovo numero di aiuti SA, deve essere aggiornato anche l'aiuto in RNA con un nuovo CAR (e, quindi, le nuove concessioni devono essere inserite nel nuovo SA e nel nuovo CAR) e in SARI (in modo aggregato sul nuovo SA).

Considerato che, in riferimento a quanto evidenziato ai punti precedenti, si rileva la necessità di adeguare eventuali regimi in scadenza alle nuove disposizioni operative e, verificati i rispettivi regimi comunicati ai sensi del reg. 651/2014, in scadenza al 31 dicembre 2020, di indicare in maniera puntuale quali di essi saranno oggetto di proroga ai fini del loro inserimento nel presente provvedimento amministrativo e della loro conseguente comunicazione, nei termini previsti, alla Commissione tramite la piattaforma SANI 2.

Preso atto che i regimi di aiuti esistenti in scadenza, che non verranno prorogati entro il 31.12.2020, non saranno più attuati e, quindi, i relativi aiuti non potranno più essere concessi a partire dal 1° gennaio 2021.

Dato atto della nota della Direzione della Giunta regionale (prot. n. 27197/A1000A), con cui è stato richiesto alle strutture regionali competenti di indicare tempestivamente per quali di essi si intendesse procedere alla proroga ai fini della predisposizione del presente provvedimento amministrativo e della sua conseguente comunicazione;

Dato atto delle note delle Direzioni regionali con cui vengono individuati i regimi di aiuto che devono essere necessariamente prorogati al 31.12.2023, in linea con quanto stabilito dai predetti regolamenti della Commissione al fine di consentirne l'ulteriore utilizzo ed applicazione, in particolare:

- 1) SA 41455 - Settori economici esclusi agricoltura primaria. Legge 27 febbraio 1985, n. 49, "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", Titolo I. Criteri per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI a decorrere dall'anno 2015;
- 2) SA 51602 - Integrazioni IR2 (Industrializzazione dei risultati della ricerca);
- 3) SA 51606 - Piani Formativi di Impresa a finanziamento diretto per la formazione dei lavoratori occupati presso le imprese localizzate in Piemonte. Bando regionale 2018;
- 4) SA 51677 - Bando per l'accesso alla misura a) "sostegno finanziario all'attrazione ed al radicamento di investimenti in Piemonte";
- 5) SA 52087 - L.R. 18/2008. Approvazione indirizzi e criteri triennio 2018-2020 per finanziamento attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di raccolta e coltivazione tartufi e valorizzazione patrimonio tartufigeno;
- 6) SA 52964 - Por Fesr 14/20. Bando PRISM-E;
- 7) SA 53338 - Bando per l'accesso al Fondo Pmi. Edizione 2019;
- 8) SA 54996 - Bando PASS;
- 9) SA 55145 - SC-UP - supporto ai programmi di consolidamento e crescita delle start up, a rafforzamento e integrazione dei progetti di investimento da parte di soci e/o investitori terzi;
- 10) SA 55959 - Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura.

Dato atto che tutti i regimi sopra indicati saranno oggetto di singola comunicazione alla Commissione tramite la piattaforma SANI 2 entro la data del 31.12.2020, recependo la presente deliberazione come nuova base giuridica a supporto della comunicazione stessa.

Dato atto che con il presente provvedimento sono confermati, altresì, tutti i contenuti, le regole e le condizioni già indicati nelle originarie basi giuridiche (atti o bandi di riferimento)

prevedendo, inoltre, la diretta applicabilità delle disposizioni più favorevoli in tema di imprese in difficoltà (tra 2020 – giugno 2021 ammesse a finanziamento sulla base del GBER prorogato).

Visti i regolamenti (UE) 1407/2013 (de minimis), 651/2014 (GBER) e 972 del 2 luglio 2020.

Richiamate tutte le basi giuridiche originarie dei regimi oggetto di proroga come nell'elenco sopra evidenziato.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di stabilire che i regimi di aiuto in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 di seguito riportati e in scadenza al 31.12.2020 sono prorogati fino al 31.12.2023 in virtù di quanto disposto dal Reg. (UE) 972/2020:

1) SA 41455 - Settori economici esclusi agricoltura primaria. Legge 27 febbraio 1985, n. 49, "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", Titolo I. Criteri per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientranti nei limiti dimensionali previsti per le PMI a decorrere dall'anno 2015;

2) SA 51602 - Integrazioni IR2 (Industrializzazione dei risultati della ricerca);

3) SA 51606 - Piani Formativi di Impresa a finanziamento diretto per la formazione dei lavoratori occupati presso le imprese localizzate in Piemonte. Bando regionale 2018;

4) SA 51677 - Bando per l'accesso alla misura a) "sostegno finanziario all'attrazione ed al radicamento di investimenti in Piemonte";

5) SA 52087 – L.R. 18/2008. Approvazione indirizzi e criteri triennio 2018-2020 per finanziamento attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di raccolta e coltivazione tartufi e valorizzazione patrimonio tartufigeno;

6) SA 52964 - Por Fesr 14/20. Bando PRISM-E;

7) SA 53338 - Bando per l'accesso al Fondo Pmi. Edizione 2019;

8) SA 54996 - Bando PASS;

9) SA 55145 - SC-UP - supporto ai programmi di consolidamento e crescita delle start up, a rafforzamento e integrazione dei progetti di investimento da parte di soci e/o investitori terzi;

10) SA 55959 - Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura;

- di dare atto che la presente deliberazione costituisce la base giuridica a supporto della comunicazione dei predetti regimi e della loro attuazione fino al 31.12.2023;

- di stabilire che con il presente provvedimento, che costituisce nuova base giuridica ai fini delle proroghe richieste sono, altresì, confermati tutti i contenuti, le regole e le condizioni già indicati nelle originarie basi giuridiche (atti o bandi di riferimento) prevedendo, inoltre, la diretta applicabilità delle disposizioni più favorevoli in tema di imprese in difficoltà (tra la fine del 2020 – giugno 2021 ammesse a finanziamento del GBER prorogato);

- di dare atto che tutti i regimi oggetto di proroga con la presente deliberazione saranno singolarmente comunicati alla Commissione europea tramite la piattaforma telematica SANI 2 entro il 31.12.2020;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)